

N. 685

## **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori AUGUSSORI, ROMEO, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2018

Modifica all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1°aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, volta a garantire la segretezza del voto

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senatori. – La Costituzione Onorevoli fissa come principio cardine che la sovranità appartiene al popolo ed il popolo esercita tale sovranità nelle forme e nei limiti previsti dalla stessa Costituzione. Il riconoscimento del diritto di voto e le sue caratteristiche, enunciate nel secondo comma dell'articolo 48 della Costituzione, concorrono pertanto alla definizione dello Stato come Stato democratico. Attraverso di esso si realizza, infatti, il principio di organizzazione che caratterizza ogni democrazia, in forza del quale ogni decisione deve essere direttamente o indirettamente ricondotta alle scelte compiute dal popolo, detentore della sovranità.

In ragione del rispetto della volontà popolare di scegliere i propri rappresentanti con l'esercizio del diritto-dovere del voto, il Governo nel 2008 ha ritenuto necessario, visti e considerati i rischi per la segretezza del voto connessi anche alla diffusione delle nuove tecnologie in vista della scadenza elettorale, varare un decreto-legge finalizzato a garantire e tutelare la segretezza del voto in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie. La nuova fattispecie, introdotta dal legislatore nel 2008 e finalizzata a prevenire la commissione di reati nel corso delle elezioni, esplica la propria efficacia in tutti i tipi di consultazione elettorale e referendaria e trova applicazione, sulla base dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, anche nelle consultazioni disciplinate dalle leggi regionali.

Così come avviene per gli altri reati elettorali, anche nel caso di specie non si ritenne di dettare specifiche disposizioni sostanziali e procedurali o norme applicative ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione della nuova fattispecie contravvenzionale, in quanto i normali poteri attribuiti alle Forze di polizia e alla polizia giudiziaria sono sufficienti a garantire il rispetto del divieto.

Con il presente disegno si vuole, ribadendo l'importanza di tutelare e garantire la segretezza del voto, innalzare la pena edittale prevista in modo tale da evitare che le disposizioni suddette siano soltanto un'enunciazione di un principio senza, di fatto, rappresentare uno strumento effettivamente deterrente in grado di prevenire determinati reati. XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, le parole: «con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro».